

Giovanni Bombelli

Privato, pubblico, istituzione, virtuale. “Me” e gli “altri”

Voglio immaginare sotto quali nuovi tratti il dispotismo potrebbe mostrarsi nel mondo: vedo una folle innumerevole di uomini simili ed eguali, che girano senza posa su se stessi per procurarsi piccoli, volgari piaceri, con cui soddisfare il loro animo. Ciascuno di loro, tenendosi appartato, è come estraneo al destino degli altri: i suoi figli e i suoi amici più stretti formano per lui tutta la specie umana; quanto al rimanente dei suoi concittadini, è vicino a loro, ma non li vede; li tocca, ma non li sente; vive solo in se stesso e per se stesso, e se ancora gli rimane una famiglia, si può dire almeno che non abbia più patria. Al di sopra di costoro s'innalza un potere immenso e tutelare, che s'incarica da solo di assicurare il godimento dei loro beni e di vegliare sulla loro sorte. È assoluto, particolareggiato, regolare, previdente e mite. Assomiglierebbe al potere paterno, se, come questo, avesse per fine di preparare gli uomini all'età virile; ma, al contrario, cerca soltanto di fissarli irrevocabilmente nell'infanzia; ama che i cittadini siano contenti, purché non pensino che a stare contenti. Volentieri si dà da fare per la loro felicità, ma vuole esserne l'unico agente e il solo arbitro; provvede alla loro sicurezza, prevede e assicura i loro bisogni, facilita i loro piaceri, guida i loro principali affari, dirige la loro industria, regola le loro successioni, divide le loro eredità: perché non può togliere loro del tutto anche il fastidio di pensare e la fatica di vivere? In tal modo rende ogni giorno più inutile e più raro l'uso del libero arbitrio; racchiude l'azione della volontà in uno spazio più angusto [...]. I nostri contemporanei sono incessantemente tormentati da due passioni contrastanti: sentono il bisogno di essere guidati e la voglia di rimanere liberi. Non potendo distruggere né l'uno né l'altro di questi istinti opposti, si sforzano di soddisfarli entrambi a un tempo. Immaginano un potere unico, tutelare, onnipotente, ma eletto dai cittadini. Uniscono l'accentramento e la sovranità popolare. Ciò dà loro qualche respiro. Si consolano di essere sotto tutela, pensando di avere scelto essi stessi i propri tutori. Ogni individuo sopporta di essere legato, perché vede che non un uomo o una classe, ma il popolo stesso ha in mano il capo della catena. In questo sistema i cittadini escono per un momento dalla dipendenza per indicare il loro padrone, e vi rientrano. Nei nostri giorni c'è molta gente che si adatta facilmente a questa specie di compromesso fra il dispotismo amministrativo e la sovranità popolare, e pensano di avere sufficientemente garantita la libertà degli individui, quando l'affidano al potere nazionale. A me ciò non basta. La natura del padrone m'importa assai meno dell'obbedienza. Non nego, peraltro, che una costituzione del genere non sia infinitamente preferibile a una che, dopo avere concentrato tutti i poteri, li deponesse nelle mani di un uomo o di un corpo irresponsabile. Di tutte le diverse forme che il dispotismo democratico potrebbe assumere, questa sarebbe sicuramente la peggiore. Quando il sovrano è elettivo o sorvegliato da vicino da un'assemblea legislativa realmente elettiva e indipendente, l'oppressione che fa subire agli individui è talvolta maggiore, ma è sempre meno degradante, perché ogni cittadino, quando è ostacolato e ridotto all'impotenza, può ancora immaginare che, obbedendo, si sottomette solo a se stesso e sacrifica a una delle sue volontà tutte le altre.

A. de Tocqueville, *La democrazia in America*, libro II, parte IV, capitolo VI

1. Promesse e illusioni del liberalismo: “privato” e “pubblico”

La prospettiva di Tocqueville è interessante da più versanti.

Essa disegna icasticamente quell'anima *lato sensu* liberale che ha costituito l'orizzonte degli scenari contemporanei. Una prospettiva, quella liberale o più precisamente liberal-democratica, che può qui assumersi come una chiave di lettura in ordine alla comprensione di alcune dinamiche che investono l'odierna sfera socio-giuridica.

Come noto Tocqueville scrutava l'esperienza americana cercando di comprendere il destino cui, già a partire dalla metà del XIX secolo, andava incontro la complessa architettura politico-istituzionale inauguratasi tra Seicento e Settecento imperniata sull'asse diritti individuali-costituzioni. A livello concettuale quest'ultimo ruotava intorno al binomio “io” (*rectius* cittadino, individuo) – “regole” (democrazia): un modello che, muovendo dalla fiducia nel libero ma normato relazionarsi degli individui, vedeva nel gioco dialettico dello “spazio pubblico” modernamente inteso (l'“opinione pubblica” enfattizzata da Habermas figlio di tale impostazione¹) il luogo per il generarsi delle regole del vivere comune. Uno schema, dunque, fondato sulla (relativamente) tranquilla transizione dalla dimensione “privata” allo spazio “pubblico”.

Da questa prospettiva emerge, inoltre, come l'analisi del diplomatico francese non solo origini dal presupposto di una *continuità* tra “società (civile)” e diritto², ma anche quanto essa sia criticamente avvertita riguardo al pericoloso crinale cui, sin d'allora, era esposto il binomio privato-pubblico come schema del modello democratico di cui Tocqueville offre un'acuta e preveggente ricognizione.

1 J. Habermas, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Laterza, Roma-Bari 1984.

2 Tale nesso di continuità assume in Tocqueville una configurazione diversa rispetto a quella di matrice hegeliana e si gioca sul binomio io-noi. Nell'autore francese, come emerge sinteticamente ma paradigmaticamente nel passaggio citato ad esergo del presente contributo, la “società civile” individua l'insieme di “individui” (gli “io”) che *precede* la sfera “pubblica” intesa come mero luogo delle regole (il “noi”), laddove in Hegel la relazione in qualche modo si inverte configurandosi in termini più articolati. Da un lato nella prospettiva hegeliana si staglia «la persona concreta [*die konkrete Person*][come]totalità di bisogni[la quale costituisce]uno dei principi [*Prinzip*]della società civile» (G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 155, corsivi nel testo; ivi anche tutta la *Parte prima* dedicata al “diritto astratto” ove il nesso individuo-privatezza è notoriamente scandito dalla sequenza proprietà-contratto peculiare al diritto privato), la cui cifra è rappresentata dalla proprietà come espressione della realtà dell'universale della libertà, in tal modo veicolando e legittimando in qualche misura la successiva identificazione della società civile con il “mercato”. D'altro canto in Hegel la società civile, ove l'universalità permane allo stadio dell'*in sé*, costituisce un momento dell'eticità (*Sittlichkeit*). Essa, quindi, non solo è destinata a trapassare nello Stato ma, sul piano del darsi storico della razionalità, è quest'ultimo (in quanto espressione del “noi”) a *precedere* la società civile (gli “io”): «Lo stato inteso come la realtà della *volontà* sostanziale, realtà ch'esso ha nell'*autocoscienza* particolare innalzata alla sua universalità, è il *razionale* in sé e per sé. Questa unità sostanziale è assoluto immobile fine in se stesso, nel quale la libertà perviene al suo supremo diritto, così come questo scopo finale ha il supremo diritto di fronte agli individui, il cui *supremo dovere* è d'essere membri dello stato» (*Ivi*, p. 195, corsivi nel testo; ivi anche tutta la sezione terza che segna il conseguente superamento del “diritto astratto”). Tornerò più avanti su tale posizione hegeliana.

In termini più analitici, a ben vedere la disamina dell'autore francese riposa su due elementi crucialmente connessi: l'*omogeneità sociologica* e la (relativa) *prevedibilità dell'evoluzione sociale*.

La prima rileva in ordine al darsi di una serie di presupposti che innervano la dialettica democratica indagata da Tocqueville. La presenza tra Settecento-Ottocento di un "quadro (o blocco) sociale" in grado di riconoscersi come "omogeneo", costituito essenzialmente dalla moderna (alta) borghesia in ascesa e progressivamente integrata in un contesto statale, consentiva la condivisione di alcune premesse (*in primis* un catalogo di diritti e libertà individuali) funzionali ad istruire il dibattito pubblico e al conseguente allestimento degli assetti politico-istituzionali³.

Da qui la (relativa) prevedibilità di tali assetti. In altri termini lo spazio, metodologicamente esperito da Tocqueville, di sondarne le possibili evoluzioni che, anche con riguardo alle forme più estreme (come la deriva totalizzante paventata dal visconte parigino), appaiono comunque valutabili come oscillazioni *interne* al permanere del medesimo modello. In questa linea la disamina tocquevilliana rileva non solo per la segnalazione del progressivo emergere di assetti paternalisticamente autoritari (se non dittatoriali) bensì, più in profondità, anche in rapporto alla natura complessa della polarità privato-pubblico e alle sue trasformazioni⁴.

Uno scenario che autorizza a interrogarsi seriamente sui destini cui sembra *attualmente* consegnato il modello democratico, particolarmente nella sua versione liberale, nonché, di là dalle suggestioni tocquevilliane e in chiave squisitamente filosofico-giuridica, il circuito io-altri-diritto ad esso sotteso. Con una variante, peraltro, decisiva e non contemplata, né contemplabile, in Tocqueville: il ruolo della tecnica⁵.

3 Per un riflesso di tale profilo con riguardo, ad esempio, al cruciale rapporto tra dibattito pubblico e utilizzo del registro ironico-satirico (con particolare riferimento a Voltaire) si consenta rinviare al mio *Immagini "pubbliche", diritto e intervento giurisdizionale* di prossima pubblicazione.

4 Un profilo forse non sufficientemente rilevato dalla letteratura critica dedicata all'indagine tocquevilliana: in merito, ad esempio, O. Catanorchi, D. Ragazzoni (a cura di), *Il destino della democrazia. Attualità di Tocqueville*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2010; J. Elster, *Alexis de Tocqueville: the First Social Scientist*, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

5 Non è qui possibile soffermarsi analiticamente sulla distinzione tra "tecnica" e "tecnologia": di seguito si assumerà una nozione lata di "tecnica" inclusiva sia del profilo squisitamente teorico, o di ricerca, sia della sua diretta proiezione operativa-operazionale-applicativa. Riguardo al nesso tecnica-diritto, e più in generale per i temi qui discussi, si consenta rinviare ai rilievi contenuti nei miei *Dal moderno all'"ultramoderno"? Intorno al nesso diritto-tecnica-sicurezza*, in F. Pizzolato, P. Costa (a cura di), *Sicurezza e tecnologia*, Giuffrè, Milano 2017, pp. 3-26 (e alla rilettura ivi proposta delle prospettive di Natalino Irti e Emanuele Severino) nonché *Circuiti pericolosi: la sicurezza tra potere, mercato e contesti postmoderni. Annotazioni filosofico-giuridiche*, in F. Pizzolato, P. Costa (a cura di), *Sicurezza, Stato e mercato*, Giuffrè, Milano 2015, pp. 47-86: in tali lavori, oltre a riferimenti bibliografici, può reperirsi sia la sintetica esemplificazione di alcune ricadute giuridiche connesse ai nuovi processi tecnologici (reati informatici, trattamento dati, ecc.), sia la messa in luce del progressivo sovrapporsi di categorie tradizionalmente distinte, in particolare la coppia privato-pubblico di cui qui si discorrà, quale va configurandosi in alcuni ambiti particolarmente sensibili all'evoluzione tecnologica (si pensi ai sistemi di sicurezza).

In una prospettiva, se si vuole, post-moderna lo schema proposto da Tocqueville appare infatti per molti versi ormai radicalmente turbato proprio in ordine ai due profili appena evocati (omogeneità sociologica e prevedibilità dell'evoluzione sociale), con particolare riguardo a taluni aspetti (forme di comunicazione, prassi sociali/dinamiche collettive, processi di legittimazione, ecc.) connessi agli attuali scenari socio-giuridici e strutturalmente legati alla pervasività della tecnica. Determinando una progressiva frammentazione in chiave massificante dell'evocato "quadro sociale", sempre meno omogeneo e riconducibile a un tessuto unitario, la tecnica accresce (con lessico luhmanniano) la complessità sociale rendendone conseguentemente meno prevedibili le dinamiche interne.

Il punto decisivo è rappresentato, allora, dalla necessità di comprendere le promesse sottese all'affresco moderno-liberale (libertà, partecipazione, eguaglianza), ancora fortemente operanti, ma, altresì, le illusioni da esso generate e qui colte paradigmaticamente attraverso la preveggenza e problematica raffigurazione proposte da Tocqueville. Un plesso concettuale che si lascia riassumere in alcuni interrogativi tra loro connessi: *che ne è dell' "io", dell' "altro" e, in ultima analisi, del "diritto"?* Domande che costituiranno il *fil-rouge* della successiva riflessione attraverso la quale si cercherà di abbozzare una qualche risposta.

L'ipotesi di lavoro è che si sia in presenza di una transizione di fondo.

Essa investe sia l'*humus* o il senso comune (il nesso società-diritto) sottesi alla polarità soggettività-istituzione, colta nella sua portata di promessa politica e in rapporto alla tenuta complessiva del "sistema" giuridico, sia la *natura* degli elementi che compongono tale polarità. L'impressione è che a mutare progressivamente sia la nozione stessa di "soggetto" (individuo), riarticolandosi esso secondo il binomio "io" - "me": ne consegue la necessità di ridiscutere la scissione "chiara e distinta" tra le categorie di "privato" e "pubblico" (*in primis* l'idea di istituzione) e, in sostanza, di "diritto".

Una transizione, quella appena ipotizzata, di natura evidentemente categoriale e che, quindi, va colta in termini articolati. Non solo in rapporto alle sue proiezioni squisitamente giuridico-istituzionali, con sullo sfondo il problema del potere prefigurato da Tocqueville o meglio, in rapporto all'oggi, dei nuovi poteri. Ancor prima e più a fondo, come del resto intuito dall'autore francese, si tratta di sondare i mutamenti che investono una dimensione, quella antropologica, fortemente intrecciata al diritto: a ben vedere in gioco vi è l'idea stessa di relazione e il suo progressivo trasformarsi in *interazione* o *intersezione*.

Da qui il nesso con la sfera socio-giuridica.

Per questa via occorre chiedersi se dalle nuove dinamiche non sortisca una profonda riconfigurazione del nesso tra "sociale" e "pubblico", "società" e "istituzione", istituito dalla modernità: il profilarsi, cioè, di uno "spazio pubblico" o, più esattamente, di uno "spazio sociale" del tutto inedito. Non più costruito, condiviso e progettuale, tendenzialmente e storicamente congruente con l'assetto statutale (inteso come istituzione *politicienne*), bensì "virtualmente" *inter-agito*, ove a ben vedere pubblico e privato si intrecciano e l'idea stessa di "istituzione" sembra compromessa o, quantomeno, bisognosa di un profondo ripensamento.

In definitiva. La tenuta della polarità "soggetto" (*melius* un certo modello di soggetto) e "istituzione" (*melius* un certo modello di istituzione) riposa sulla permanenza di *entrambi* gli elementi che la compongono: l'eclissi dell'uno determina l'oblio del suo simmetrico. Fine della polarità pubblico-privato?

2. Che ne è dell'"io"? Privatezza e identità: l'"io" e il "me"

Se è vero che, seguendo lo schema di Tocqueville, intorno alla figura dell'"io" come "soggetto" (e poi "individuo"⁶) si allestisce il modello moderno di convivenza democratica, è appunto con l'affermazione di tale modello che si radica la polarità privato-pubblico.

Gli "esseri simili" tocquevilliani coincidono con la peculiare nozione moderna di "soggettività privata"⁷, la sola di cui propriamente disponiamo, in funzione della quale può simmetricamente configurarsi una "sfera pubblica": strutturandosi intorno a "individui" a ben vedere quest'ultima non segna alcuno stacco concettuale rispetto alla sfera individuale. Come osservato (*supra* alla n. 3), in uno schema *à la* Tocqueville, a differenza di quanto avviene in Hegel, non opera alcuna antecedenza o preminenza *logico-effettuale* di un "noi" collettivo identitario rispetto alle sfere individuali: in quanto luogo dell'interazione tra "individui" astrattamente intesi, in vista dell'elaborazione di regole di convivenza, la "società civile" non può rappresentare hegelianamente, ancorché problematicamente, uno dei momenti della *Sittlichkeit*.

Occorre allora ragionare sul trinomio individuo (soggetto)-privatezza-identità.

In chiave moderna l'ambito "privato" sembra costituirsi originariamente come strumento di enfattizzazione delle libertà individuali (*melius* soggettive) e solo *lato sensu* può intendersi in una prospettiva identitaria. A livello giuridico ciò postula, in termini generali, la progressiva predisposizione di un modello di diritto (*in primis* il "diritto privato"⁸) finalizzato al libero esplicarsi dell'autonomia

6 Sul piano filosofico-giuridico tra le nozioni moderne di "(io)soggetto" e "individuo" intercorre solo un'apparente sinonimia od equivalenza concettuale. Pur appartenendo al medesimo orizzonte teorico-lessicale, la nozione di "(io) soggetto", benché includa concettualmente quella di "individuo", identifica il peculiare costruito speculativo della modernità e configura il luogo teoretico cui ascrivere la libertà e la volontà (G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., p. 27 e ss.; inoltre *infra* n. 14), laddove il sintagma "individuo" rinvia precipuamente alla dimensione atomistica della soggettività (Hobbes) nonché, in qualche misura, al profilo immediatamente empirico-operativo e, in ultima analisi, decettivo della soggettività. In questa sede non è possibile approfondire dovutamente tale relazione: di seguito quindi, eccetto ove segnalato, i due termini verranno intesi come sostanzialmente sinonimi. Ad ogni modo sul progressivo slittamento dal "soggetto" all'"individuo" si tornerà variamente nel testo e poi in conclusione.

7 Per un primo *excursus* criticamente problematico sulla polarità privato-pubblico si veda la voce *Privato e pubblico* in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Varese 1986, XXXV, pp. 615-704, con specifiche sezioni dedicate alla tradizione romana, all'ambito medievale e all'approccio sociologico (le sezioni sono rispettivamente curate da Guglielmo Nocera, Paolo Cappellini e Vincenzo Ferrari).

8 Propriamente la nozione di "diritto privato" appartiene interamente alla stagione della

individuale, così come complementariamente, in chiave più specifica, si istituisce un sistema di protezione della sfera dell'individuo che, dal rilievo originariamente conferito in termini assoluti al profilo della proprietà (giusta l'equazione lockiana soggetto=proprietario) a ben vedere arriva sino alla tutela contemporanea della sfera della *privacy*.

In questo modello l'idea di "privatezza" sembra non coincidere *tout-court* con l'identità o, più in profondità, con l'"intimità": in altre parole, non sembra darsi alcuna piena sovrapposizione tra "privatezza" e "identità".

Il punto è qui.

A ben vedere nella prospettiva appena evocata la concettualizzazione del "privato" fagocita implicitamente, occultandola, la sfera identitaria: la "privatezza", nella complessa accezione moderna, diventa così surrettiziamente sinonimo di "identità".

Ne consegue un nesso contraddittorio. Se nel catalogo moderno dei diritti soggettivi, nucleo della disciplina privatistica, trova espressione *à la* Locke l'idea di privatezza come tutela della sfera individuale simmetricamente intesa (le libertà come "confini" reciproci), questo modello di "privato" coincide solo in parte, e in ultima analisi forse non può coincidere in alcun modo, con la sfera identitaria.

Una tensione, quella tra privatezza e identità, che a ben vedere percorre sin dalle origini il moderno⁹, permanendo silente negli assetti democratici via via radicatisi e pionieristicamente analizzati da Tocqueville che, non a caso, ne avverte le potenzialità dirompenti. Ed è da questa prospettiva che la prefigurazione da egli suggerita sembra odiernamente confermata e, *al contempo*, sconfessata giocandosi tra arretramento privatistico e istanziazione del "pubblico".

Per un verso non vi è dubbio che sia andata incrementandosi la tendenza al ripiegamento nella sfera individuale, come dimensione privata opposta all'ambito pubblico, preconizzata dall'autore francese. Dopo la stagione delle "ideologie", che hanno segnato peculiarmente il Novecento (e prima ancora, secondo altre forme, l'Ottocento), sembra avere trovato definitiva stabilizzazione il movimento di

modernità. Legata all'emergere dell'idea di "soggettività", essa rilegge la tradizione romanistica a partire da tale chiave interpretativa conferendole una particolare curvatura che la rende progressivamente non confrontabile con il diritto romano classico: il *civis* romano non può certamente assimilarsi al "soggetto privato" di marca moderna. Per una prima ricostruzione storica A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*.1, Giuffrè, Milano 1982 (Parte seconda, sezione II) nonché, in termini più specifici, l'analisi dell'elaborazione moderna della sfera privata (a partire dalla grigia concettuale costituita dalla "secolarizzazione") proposta in L. Mengoni, C. Castronovo, *Profili della secolarizzazione nel diritto privato*, in L. Lombardi Vallauri, G. Dilcher (a cura di), *Cristianesimo secolarizzazione e diritto moderno*, Giuffrè, Milano 1981, II, pp. 1171-1198.

9 Si pensi al tema del controllo delle "coscienze" individuali in Hobbes, giocato appunto sul crinale della distinzione tra ambito pubblico e sfera privata: «[In a commonwealth] the law is the public conscience[...]. Otherwise [in the case of diversity], as there is of private consciences, which are but private opinions, the commonwealth must needs be distracted, and no man dare to obey the sovereign power, farther than it shall seem good in his own eyes» (T. Hobbes, *Leviatano*, Bompiani, Milano 2001, p. 527).

“riflusso” che, per un buon tratto, contrassegnò in particolare la stagione degli anni Ottanta del secolo scorso.

D’altro canto va delineandosi una tendenza opposta. Fenomeni sociali eterogenei mostrano l’emergere di forme di relazione *a valenza (istanza) collettiva* nelle quali si può intravedere il rinvio a una qualche forma di relazione sovraindividuale: in altre parole, l’apertura ad un ambito “pubblico”.

Ed è qui che la tecnica, con particolare riferimento alle nuove forme virtuali di comunicazione, sta giocando (e giocherà sempre più) un ruolo decisivo in entrambe le direzioni appena segnalate.

Da questa prospettiva il variegato universo delle nuove tecnologie configura un luogo propizio per l’enfaticizzazione del ripiegamento individualistico in chiave narcisistica (su cui poco più avanti), ove il “privato” (*melius* la sfera personale-identitaria, per certi versi intima) viene fatto oggetto di ostensione. Al contempo proprio i nuovi processi di circolazione della comunicazione hanno riattivato forme scomposte di istanze *lato sensu* socio-rivendicative o reattive, più che propriamente politico-partecipative, legate a processi di fusionalità collettivo-identitari e, per molti versi, inusitate se raffrontate al tramonto coevo dei tradizionali apparati di rappresentanza politico-istituzionale.

Tuttavia questo pendolo tra ripiegamento narcisistico e apertura alla sfera “pubblica” va collocato, a sua volta, nel quadro di una più ampia transizione socio-culturale. Connotata dal passaggio *dalla sicurezza alla protezione*, e veicolata anch’essa dalla tecnica, tale transizione riarticola ulteriormente e dialetticamente la polarità individuale-collettivo¹⁰.

Più precisamente accade che all’originaria priorità conferita in ambito moderno al profilo tuzioristico-securitario, come segnalato tutto imperniato sull’enfaticizzazione della sfera dell’autonomia individuale (diritti soggettivi, dichiarazioni universali, *claims* a varia finalità, ecc.), si affianchi contraddittoriamente il progressivo rilievo attribuito ad un orizzonte di “protezione”, in ultima analisi di (auto)assoggettamento, dell’autonomia soggettiva. In altre parole ciò consiste nella sostanziale rinuncia all’intangibilità della sfera personale (con la conseguente compromissione di profili delicati: si pensi alla *privacy*), a vantaggio dell’utilizzo di moduli comunicativo-relazionali, quali quelli predisposti dagli apparati tecnologici, ove l’accettazione implicita o più frequentemente e subdolamente imposta di sistemi di protezione dei dati individuali *de facto* implica l’adesione a forme totalizzanti di controllo sociale (confermando anche per questa via, sebbene secondo schemi inediti, la preveggenza indicazione tocquevilliana)¹¹.

Questo intreccio vieppiù inesplicabile tra curvatura privato-individualistica e proiezione “pubblica”, evocazione di autonomia della sfera individuale e contestuale accettazione di forme di controllo, a ben vedere comporta una magmatica

10 Per l’articolazione di questo profilo si veda *Circuiti pericolosi: la sicurezza tra potere, mercato e contesti postmoderni. Annotazioni filosofico-giuridiche*, cit., in particolare p. 79 e ss.

11 Sul punto si veda *ibidem* nonché il mio *Dal moderno all’“ultramoderno”? Intorno al nesso diritto-tecnica-sicurezza*, cit., con riferimento anche a una serie di questioni connesse: dall’utilizzo degli *open data* alla “profilazione” degli utenti di *social networks*.

riarticolazione del binomio privatezza-identità, generando una sorta di scissione o progressiva schizofrenia che appare leggibile attraverso la polarità “io”-“me”¹² (postulando il ripensamento del nesso soggetto-sfera pubblica).

Da un lato gli odierni scenari socio-giuridici sono ancora permeati dall’immagine, o forse dalla maschera, dell’“io (soggetto)” modernamente e cartesianamente inteso. Soggettività privata “astratta”, secondo la nota raffigurazione speculativa offertane da Hegel¹³ ancor prima di Tocqueville, essa appare intersecare solo in modo estrinseco la sfera pubblica attraverso la recita diuturna, o episodica, di ruoli come il “cittadino”, l’“eletto”, ecc. Progressivamente ripiegato sulla propria sfera individuale, per tale “soggetto” la relazione con l’altro trova luogo solo nella mediazione offerta da modalità costitutivamente sentite come eteronome: il diritto, inclusivo della proiezione pubblica appena evocata, oppure, in forma strettamente connessa, la transazione economica (paradigmaticamente il “contratto”¹⁴).

D’altro canto va emergendo una disorganica ma significativa rivendicazione o pretesa imperniata non, genericamente, sulla sfera individuale, bensì sul “me” inteso come espressione dei livelli più ripostamente personali. Questo segnala come la raffigurazione modernamente “(giuridicamente) astratta” della “privatezza” venga percepita, almeno sul piano dei vissuti sociali, come via via inappagante nel render conto della complessità della sfera identitaria. In sostanza l’“io”, come costruito filosofico-giuridico, viene avvertito come non coincidente con l’identità riferita, invece, all’universo del “me”.

Da questa prospettiva le nuove modalità di comunicazione-interazione approntate dalla tecnologia, in particolare le *web communities* sempre più radicate nella *screen generation*¹⁵, recitano ancora una volta un ruolo chiave. Esse infatti offrono, secondo forme espressive e in rapporto a masse di soggetti infinitamente superiori (per varietà ed estensione) rispetto al passato, il luogo del contraddittorio estrinsecarsi del “me”, sino ad includerne le dinamiche maggiormente reattivo-pulsionali e, in definitiva, patologiche in senso narcisistico¹⁶.

12 Per una tematizzazione della tensione “io”-“me”, elaborata rileggendo Kant e in parte consonante con quella qui abbozzata, B. Montanari, *Potevo fare meglio?*, Cedam, Padova 2004, in particolare p. 23 e ss.

13 «L’Io è parimenti il trapassare dalla indeterminatezza indifferenziata alla *differenziazione, determinare* e porre una determinatezza intesa come un contenuto e oggetto; - sia poi questo contenuto come dato dalla natura o generato movendo dal concetto dello spirito. Grazie a questo porre se stesso come un *determinato* l’Io entra nell’*esserci* in genere; - il momento assoluto della *finità* o *particolarizzazione* dell’Io» (G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., p. 29, corsivi nel testo).

14 In merito ancora l’esemplare analisi hegeliana intorno al “diritto astratto”: *ivi*, p. 51 e ss.

15 P. C. Rivoltella, *Screen generation. Gli adolescenti e le prospettive dell’educazione nell’età dei media digitali*, Vita & Pensiero, Milano 2006.

16 Per un’analisi dell’ampia fenomenologia sottesa alle *web communities*, dialetticamente sospesa tra virtualizzazione della relazione e istanza di accesso alla dimensione personale o fisico-materiale, si consenta rinviare al mio *Occidente e ‘figure’ comunitarie (volume introduttivo) “Comunitarismo” e “comunità”. Un percorso critico-esplorativo tra filosofia e diritto*, Jovene, Napoli 2010, cap. 5.

Da qui il passaggio cruciale: la transizione dall'“io” al “me” (narcisistico)¹⁷.

Se si accede alla suggestiva ricostruzione suggerita da Edgard Morin¹⁸ che, elaborando un'epistemologia della complessità, vede nell'idea di “specchio” una delle matrici originarie del processo di autocomprensione sviluppatosi nella civiltà occidentale, la declinazione in senso narcisistico (non genericamente identitario) progressivamente assunta dal “me” può leggersi come una variante patologica del modello proposto dall'autore francese. Un fenomeno, beninteso, non nuovo e di lunga gestazione culturale¹⁹, per la cui comprensione risulta particolarmente prezioso il contributo offerto dalla riflessione psicanalitica: sottolineando «la ricomparsa del narcisismo nella nostra cultura», essa rileva come tale ricomparsa «non può non interrogarci[...]quasi a indicare una necessità collettiva, in qualche misura anche incentivata dall'ambiente, a *non vedere l'altro*. E[...]ancor di più: a non ‘sentirlo’»²⁰.

Cogliendo la natura profondamente ambivalente del processo narcisistico l'apporto psicanalitico ne offre una ricostruzione articolata attraverso la metafora degli “specchi fatali” o delle “linee di confine”²¹. Il narcisismo risulta così sospeso tra, da un lato, “vanità e melancolia” e, dall'altro, la proiezione del tema del rispecchiamento: il narcisismo, insomma, come «destino infelice di chi non sa raggiungere l'altro da sé» e «fascinazione mortale esercitata dall'amor di sé[...] [che] mette a repentaglio il sentimento di esistenza e identità» (da cui la melancolia) ma, al contempo, processo di riconoscimento in quanto «costituzione del soggetto per identificazione [attraverso l']identificazione/interiorizzazione di una figura amata e amorosa»²².

Una dinamica, dunque, complessa.

17 Occorre puntualizzare che, di per sé, la sfera del “me” rinvia alla dimensione identitaria e non presenta, quindi, necessariamente una proiezione narcisistica. Tale profilo viene qui considerato in quanto esso sembra connotare significativamente l'odierno contesto socio-culturale con riflessi rilevanti anche sul piano della concettualizzazione giuridico-istituzionale e, più latamente, del vivere associato.

18 E. Morin, *Le paradigme perdu: la nature humaine*, Éditions du Seuil, Paris 1973.

19 C. Lasch, *The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations*, Norton, New York 1979; per il nesso tra proiezione narcisistica e dimensione politico-giuridica, in particolare il tema del potere, B. Montanari, *La fragilità del potere*, Mimesis, Milano-Udine 2013, p. 18 (e n. 11).

20 A. A. Semì, *Le relazioni attuali di Eco e Narciso*, in M. Breccia (a cura di), *Narciso e gli Altri*, Alpes Italia, Roma 2014, p. 38, con l'aggiunta: «In questo senso, vorrei ipotizzare che non solo ci sia un ritorno importante del narcisismo, ma che ci sia anche una comparsa di ciò che si potrebbe chiamare[...] *schismo*. E che i rapporti tra questi due siano abbastanza e magari drammaticamente interessanti» (tutti i corsivi nel testo). Nel 1914 Freud pubblicò *Introduzione al Narcisismo*.

21 M. Breccia, *Narcisismo: linee di confine nell'attuale*, in M. Breccia (a cura di), *Narciso e gli Altri*, cit., pp. 61-69.

22 V. Egidì Morpurgo, *Specchi fatali. Il narcisismo tra vanità e melancolia*, in M. Breccia (a cura di), *Narciso e gli Altri*, cit., pp. 23-36, che mette a confronto la duplice versione del mito offerta da Ovidio e Pausania.

Se la proiezione narcisistica genera l'“insolenza dell'io”²³ o, come si è ben osservato, sancendo l'assolutizzazione del soggetto moderno origina la patologia post-moderna del “monoteismo del sé”²⁴ (il regresso infantile evocato da Tocqueville), in essa tuttavia alberga anche una qualche apertura all'alterità. Ed è a questo plesso che la pervasività tipica delle nuove modalità di interazione comunicativa a base tecnologica ha forse conferito, una volta di più, forme e dimensioni del tutto inusitate. In questa direzione l'universo virtuale²⁵ funge, infatti, come una sorta di “specchio” à la Morin in grado di reduplicare all'infinito, secondo un gioco di riflessi e rimandi incomparabilmente superiore a quanto registratosi in passato, i tanti “me” posti al suo interno.

In questa linea va peraltro ribadito che se gli elementi squisitamente antropologici poc'anzi messi in luce trovano nell'analisi tocquevilliana una sorta di icastica e mirabile prefigurazione, in particolare la polarità “io”-“me” con le sue proiezioni sul piano delle forme di potere (il tema delle “regole” con la potenziale declinazione in senso totalizzante), essi però vanno configurandosi all'interno di uno scenario molto distante da quello tracciato da Tocqueville.

Ciò rinvia, allora, al problema del delinearsi di modelli radicalmente nuovi di relazione e, quindi, dello spazio da essi realmente riservato all'alterità. Questo esigerà di reinterrogare, in ultima analisi, la loro articolazione giuridico-istituzionale: l'idea di diritto e di norma.

3. Che ne è dell'“altro”? “Me” e gli altri

Solo all'interno del destino controverso cui sembra destinata la sfera identitaria scissa tra l'“io” e il “me”, sospesa tra gli echi moderni della privatezza e le scomposte pulsioni postmoderne, può pensarsi lo spazio degli altri: che ne è dell'“altro”? La risposta a tale interrogativo retroagisce ovviamente, lo si osserverà meglio al paragrafo successivo, sul modo di intendere e articolare la sfera giuridica.

Da questa prospettiva una rapida analisi delle nuove forme di relazione consente di mettere in luce schematicamente almeno due tendenze fortemente connesse. Confermando l'intreccio di livelli di cui si è andati dicendo esse mostrano la progressiva mutazione del modello comunicativo-relazionale: il distacco dallo schema per così dire “classico” della relazione comunicativa dialogico-personale

23 A. Stara, *Dell'insolenza dell'io. Homo Fictus nella cultura del Narcisismo*, in M. Breccia (a cura di), *Narciso e gli Altri*, cit., pp. 47-58.

24 Secondo l'icastica espressione di P. Sequeri, *La cruna dell'ego. Uscire dal monoteismo del sé*, Vita & Pensiero, Milano 2017.

25 «Chi, non solo negli anni di Freud, ma ancora in quelli di Lasch, avrebbe potuto immaginare un universo tanto compiutamente narcisistico quale quello di Facebook?» (A. Stara, *Dell'insolenza dell'io*, cit., p. 53); inoltre V. Egidio Morpurgo, *Da Prometeo al Big Brother*, in A. Marzi (a cura di), *Psicoanalisi, identità e Internet. Esplorazioni nel cyberspace*, Franco Angeli, Milano 2013, pp. 75-91. Per il rilievo della tecnica si vedano, in questa direzione, le dense pagine di P. Sequeri, *La cruna dell'ego*, cit., cap. 2, ove la problematicità del circuito identità/libertà individuale-tecnica viene colta in rapporto alle sue proiezioni *latu sensu* politico-istituzionali.

mostra come esso vada assumendo i tratti, rispetto a quest'ultima ben diversi, dell'interazione.

Per un verso emergono moduli relazionali che enfatizzano il distanziamento.

Le nuove forme di comunicazione, paradigmaticamente il *Web* ma, in termini più generali, l'intero circuito comunicazionale-informativo, generano un modello di "spazio fruito" (più che "pubblico") che diventa luogo di ostensione del "me" e fungono, così, da vettori della dilatazione-virtualizzazione dello schema relazionale.

Ne consegue una progressiva rimodulazione delle categorie ad esso sottese che investe, in particolare, le coordinate spaziali e temporali. Da qui una fenomenologia articolata ove le forme di relazione-interazione appaiono, al contempo, spazialmente disaggregate e temporalmente frammentate. La progressiva rimozione della prossimità fisico-spaziale prodotta dai processi di virtualizzazione comporta il conseguente configurarsi di uno spazio virtuale²⁶ indefinito e privo di confini, dominato da modelli di relazione (*melius* interazione) sostanzialmente asincroni e specularmente legati ad un tempo virtuale. In un universo relazionale aspaziale (atopico, virtualizzato) e atemporale l'"altro" diventa, così, un mero oggetto di fruizione contingente e opzionale da parte del "me": in ultima analisi esso viene in qualche modo ignorato.

D'altro canto, nella linea di quanto osservato riguardo al narcisismo, è soprattutto all'interno di questi contesti comunicativi che il "me" *oggi* incontra l'altro.

Benché colto narcisisticamente come mero luogo di rispecchiamento, l'altro permane infatti come un polo ineludibile: il narcisismo del "me" sembra, cioè, non potersi risolvere in un assoluto solipsismo. In questo senso il vasto repertorio legato alle nuove modalità di "connessione" (più che di comunicazione²⁷) predisposto dalle nuove tecnologie segnala esemplarmente l'esigenza di *costruire e mantenere* una qualche forma di rapporto. Beninteso si tratta di un "altro" sostanzialmente intersecato e interagito, come semplice schermo di riferimento o, forse, "sopportato": *eppure presente*.

Un passaggio delicato. A ben vedere le due linee appena tratteggiate rappresentano, infatti, altrettante varianti di un macromodello *in fieri*, imperniato sui due poli costituiti dal "me" e dagli "altri" così configurati, la cui cifra non è più la relazione bensì l'"interazione" o, più precisamente, l'"intersezione": si potrebbe dire una sorta di relazione interstiziale (su queste due nozioni si tornerà più avanti).

Il dato che appare rilevante è come all'interno di una dinamica complessivamente patologica, quale l'abbozzato orizzonte narcisistico, emerga una dimensione relazionale *in qualche modo* avvertita *comunque* come irrinunciabile. Essa richiede, quindi, di essere letta secondo approcci forse più articolati rispetto a quelli più consueti o tradizionali.

26 Una dinamica ambivalente nella quale la rimozione della corporeità fa spesso da premessa per il recupero della relazione personale: in merito *Occidente e 'figure' comunitarie*, cit., pp. 507-509.

27 *Ivi*, p. 509-510.

4. Che ne è del “diritto”? Istituzione, norme e regole

È a questo livello che è possibile provare a cogliere alcuni riflessi in chiave giuridica delle transizioni antropologiche e socio-categoriali di cui si è andati dicendo. Come rilevato l'analisi qui proposta tematizza direttamente la sfera giuridica, nel senso che essa interroga le forme secondo le quali il diritto, inteso in prima istanza secondo i moduli a noi più noti, va configurandosi e *può* configurarsi. Con una battuta: si registra un'insufficienza del diritto, una crisi del normativo giuridico o, più radicalmente, della normatività *tout-court*?

In questa direzione un buon punto di osservazione è offerto dall'idea di “istituzione”, un luogo per molti versi classico attraverso il quale il diritto ha concettualizzato l'alterità.

Come noto la coscienza filosofico-giuridica moderna ha categorizzato a lungo l'idea di “istituzione” in rapporto almeno a due coordinate fondamentali le quali, a ben vedere, insistono sul circuito *alterità-stabilità (continuità)*.

Ancora una volta Hegel condensa mirabilmente il punto, in particolare ove definisce lo Stato come un'«*unità sostanziale[che] è assoluto immobile fine in se stesso*, nel quale la libertà perviene al suo supremo diritto, così come questo scopo finale ha il supremo diritto di fronte agli individui»²⁸.

Ma indicazioni preziose pervengono, ovviamente, da tutta la prospettiva “istituzionalista”²⁹. Se ci volgiamo alle note pagine di Santi Romano apprendiamo, infatti, che con “istituzione” deve intendersi «ogni ente o corpo sociale»³⁰. Ciò che consente al giurista siciliano di tracciare l'equazione tra diritto, ordinamento e istituzione: infatti «il concetto che ci sembra necessario e sufficiente per rendere in termini esatti quello di diritto, come ordinamento giuridico considerato complessivamente e unitariamente, è il concetto di istituzione»³¹. Ne consegue che «[o]gni ordinamento giuridico è un'istituzione, e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico: l'equazione fra i due concetti è necessaria ed assoluta».

In altre parole. I processi di istituzionalizzazione, in senso giuridico, non solo contemplano strutturalmente il rapporto con l'alterità *in quanto organizzazione di rapporti* ma ne concettualizzano la *stabilizzazione* e ne postulano, altresì, l'articolazione in una prospettiva *logicamente* unitaria (l'endiadi romaniana ordinamento/istituzione). Tuttavia tale rapporto si rende possibile solo all'interno di un orizzonte *almeno pensabile* di prossimità spaziale, nonché di continuità temporale (l'“immobilità” di Hegel) distesa sulla relazione passato-presente-futuro, in quanto condizioni irrinunciabili per il costituirsi di ogni forma di organizzazione giuridica o progettualità politica. L'“istituzione”, dunque, come *messa in forma giuridi-*

28 G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., p. 195 (corsivi miei); ma ivi si veda, paradigmaticamente, anche p. 187 (riguardo ai compiti della sfera pubblica in tema di povertà). Vedi inoltre *supra* n. 3.

29 Si prescinde qui ovviamente dalla questione più generale dell'identificazione del diritto con l'“istituzione” teorizzata dall'istituzionalismo.

30 S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze 1946, p. 35.

31 *Ivi*, p. 27.

ca, quindi categorizzazione, della relazione secondo una prospettiva al contempo sincronica e diacronica e, cioè, in funzione di uno spazio e di un tempo pensabili *oggettivamente*.

Ecco allora l'interrogativo cruciale.

In che misura tale *idea* di istituzione è compatibile con uno scenario socio-culturale e relazionale-comunicativo, come quello abbozzato nelle pagine precedenti, postmodernamente contrassegnato dall'intreccio tra progressiva schizofrenia "io"- "me", dislocamento-virtualizzazione della prossimità spaziale e frammentazione della coordinata temporale?

L'interrogativo acquista maggiore profondità ove lo si legga in rapporto ad un'ulteriore e decisiva transizione legata al passaggio, tutt'ora in essere, dall'orizzonte della "norma" al prevalere della "regola".

In termini schematici si tratta del processo in virtù del quale ad un modello di normatività giuridica per così dire "classico" riferibile (a prescindere dalle sue diverse forme di legittimazione) a soggettività identificabili, nonché concettualmente collocato in un orizzonte spazio-temporale ben esemplato appunto dalla nozione di "istituzione", fa progressivamente da contraltare il delinarsi di una tecnica normativa (le "regole"), espressione di modelli soggettivo-identitari scissi e identificabile in un semplice momento applicativo-operazionale di natura contingente³².

Di nuovo: in tale scenario può dirsi possibile un' "istituzione"?

In questo senso Internet costituisce per molti versi un caso paradigmatico nel quale si sintetizzano molti dei punti evocati. Il suo radicamento sociologico, che attesta il ruolo decisivo ormai rivestito dalla tecnica, ne mostra non solo la pervasività sul piano dei vissuti sociali ma anche la proiezione in termini di modellistica teorica. Da questa prospettiva il dibattito intorno alla natura giuridica di Internet³³ (universo anarchico o nuovo ordine giuridico?) risulta particolarmente prezioso: in rapporto sia al possibile implementarsi della normatività poc' anzi evocata, circolarmente veicolata dalle modalità operative peculiari ai processi tecnologici, sia al delinarsi di schemi concettuali da essi esemplati (l'idea di "rete" e, in generale, i modelli giuridico-reticolari³⁴).

Ciò che, anche al di là di profili certamente significativi ma più puntuali, come il ricorso agli apparati tecnologici da taluni auspicato in funzione dell'ottimizzazione delle procedure democratico-deliberative³⁵, autorizza ad interrogarsi sensatamente

32 Per tale possibile distinzione rinvio al mio *Dal moderno all' "ultramoderno"? Intorno al nesso diritto-tecnica-sicurezza*, cit., pp. 22-23, secondo una relazione norma-regola che, in questa prospettiva, sembra da intendersi in chiave del tutto diversa rispetto, ad esempio, al concetto di norma giuridica come "regola" (misura) della relazione proposta in S. Cotta, *Perché il diritto*, La Scuola, Brescia 2017, p. 74, p. 80 e p. 86 (e, più ampiamente, in Id., *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1985, pp. 38-39).

33 Sul punto il mio *Tecnologia, diritto, antropologia: appunti sull'Information (Knowledge) Society*, in M. Megale (a cura di), *ICT e diritto nella società dell'informazione*, Giappichelli, Torino 2016, in particolare pp. 15-16 (con bibliografia ivi citata).

34 In merito si consenta rinviare al mio *Sfera giuridica e scenari contemporanei: intorno al diritto come "rete"*, in «Jus», LIX, vol. 2, 2012, pp. 261-286.

35 Paradigmaticamente S. Rodotà, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie*

in merito alla possibilità di intravedere in tali dinamiche una sorta di processo di neoistituzionalizzazione.

Diventa allora importante provare a comprendere se ciò prelude a forme inedite di istituzionalizzazione e, più in generale, di concettualizzazione del giuridico.

4. Un'altra idea di "diritto"? Neoistituzionismi, istituzionalizzazione del virtuale e virtualizzazione dell'istituzione

Se la linea critico-ricostruttiva sin qui proposta appare quantomeno plausibile si può provare a rispondere, in conclusione, agli interrogativi iniziali sintetizzandoli come segue: si annuncia un nuovo modello di diritto o, più precisamente, di "istituzione"?

Di seguito si segnaleranno solo alcuni elementi di criticità i quali sembrano aggregarsi intorno ai seguenti versanti tra loro connessi: il nesso soggettività-istituzione, l'idea di "pubblico" (con la sequenza sociale-pubblico-politico) e, infine, la nozione di "istituzione" (con il circuito virtualizzazione-neoistituzionalizzazione inclusivo del ruolo della tecnica).

Muovendo ancora dall'orizzonte antropologico un primo elemento di criticità è costituito dalla *circolarità* che intercorre tra trasformazione dei modelli di soggettività e istituzione (*amplius* tra antropologia e diritto).

L'emergere sul piano socio-giuridico di una soggettività tendenzialmente auto-referenziale, qui colta nella tensione "io"-"me", denuncia la progressiva frammentazione dell'idea di "soggetto (io)" di matrice cartesiano-hegeliana che costituiva l'infrastruttura concettuale degli assetti politico-istituzionali della modernità.

Spogliata della sua portata categoriale, cioè come costruito teorico sintetizzato nella nozione di "soggettività", ne emerge il tratto più immediatamente puntualistico-contingente interpretabile secondo una deriva narcisistica (intuita da Tocqueville) ove l'enfaticizzazione del profilo atomistico-individuale si mescola alle istanze pulsionali del "me". Un "io", in sostanza, che muta progressivamente in un "me" solipsistico e autoreferenziale ma che, al contempo, intende *ancora* recitare un ruolo in qualche modo "pubblico" in tal modo riconfigurando, secondo un processo di inevitabile osmosi, la nozione stessa di "istituzione".

Per questa via si profila il secondo elemento di criticità rappresentato da un modello diverso di "pubblico".

Una sfera "pubblica" o meglio, come inizialmente suggerito, uno "spazio sociale" intesi progressivamente come intersezioni (spazi interstiziali) ove il "me" può proiettare il suo universo simbolico-identitario. Sul piano dei vissuti ciò si traduce in una profonda rilettura, tutta *in fieri*, della sequenza sociale-pubblico-politico, imperniata sullo sganciamento del "sociale" dal "pubblico" e che contempla due corollari.

della comunicazione, Laterza, Roma-Bari 1997; in merito *Tecnologia, diritto, antropologia: appunti sull'Information (Knowledge) Society*, cit., p. 7 (a tale saggio rinvio anche per ulteriori riferimenti bibliografici); *Occidente e 'figure' comunitarie*, cit., cap. 5.

Da un lato tale dinamica denuncia l'insufficienza (forse l'illegittimità) dell'equazione sociale=politico=statale su cui, a ben vedere, riposava buona parte delle grandi narrazioni filosofico-politiche moderne e, dall'altro, essa comporta l'enfaticizzazione della variegata fenomenologia con cui si offre *odiernamente* il "sociale" (paradigmaticamente: i *social networks*) con la conseguente pretesa di "liberarne" le potenzialità non più requisite.

Ecco allora, come terzo elemento di criticità, il progressivo riplasmarsi dell'idea di "istituzione".

Una dimensione che, in ragione di quanto appena osservato, va qui intesa non solo in senso prettamente giuridico ma secondo tutto il suo arco fenomenologico (in chiave quindi sociale, politica, ecc.): in definitiva, il nesso società-diritto. Da questa prospettiva, a ulteriore conferma del ruolo decisivo giocato dalla tecnica, appare ineludibile riflettere sul nesso "virtuale" - "reale".

La forza performativa in chiave *lato sensu* di neoistituzionalizzazione³⁶ sottesa alle nuove dinamiche sociali chiama in causa la natura stessa dell'idea di "istituzione". L'oblio della prossimità spaziale a vantaggio della virtualizzazione della relazione, in simbiosi con l'emergere di una temporalità frammentata, interrogano seriamente in merito alla tenuta del modello "classico" di istituzione e la liceità, quindi, di discutere quantomeno il profilarsi di una sua nozione "leggera"³⁷ (o, con Bauman, "liquida"³⁸).

Da qui il quesito cruciale: ha ancora senso parlare di "istituzione"? Un modello reticolare, in ultima analisi virtuale, è suscettibile di una lettura in chiave istituzionale secondo il binomio pubblico-privato di matrice moderna (romanianamente: come "corpo sociale")? Se è vero che ogni istituzione, in particolare giuridica, costituisce una forma di *fictio*, la natura strutturalmente contingente e revocabile dei nuovi "spazi sociali (interstiziali)" li rende forse incommensurabili rispetto a qualsiasi forma giuridico-istituzionale?³⁹ Qual è la relazione tra le nozioni di *fictio*, "forma giuridica", "reale", "potenziale" e "virtuale"?⁴⁰

A ben vedere ancora una volta risulta decisivo il nesso antropologia-diritto. Ciò che sembra via via compromesso non sono (solo) le "istituzioni" bensì, più radicalmente, la "dimensione istituzionale": in altre parole, le condizioni culturali perché possa articolarsi la capacità antropologica di *instituere* (nell'originaria accezione di "rendere stabile", "piantare"). L'alternativa, che al momento appare indecidibile,

36 Si pensi paradigmaticamente ai movimenti, non "partiti", politici nati in seno al *Web*.

37 Una prospettiva in qualche modo anticipata dall'"ontologia sociale": in merito P. Di Lucia (a cura di), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Quodlibet, Macerata 2004.

38 Secondo una prospettiva teorica assimilabile al "fondamentalismo funzionale" diagnosticato in B. Romano, *Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico. Postumanesimo "noia" globalizzazione*, Giappichelli, Torino 2004.

39 Sul nesso tra "norma" e "stabilità-durata" temporale S. Cotta, *Il diritto nell'esistenza*, cit., p. 182.

40 Spunti in *Occidente e 'figure' comunitarie*, cit., p. 487 e ss.

è se vada configurandosi un'istituzionalizzazione del virtuale o, al contrario, sia all'opera una virtualizzazione dell'istituzione.

Al di là delle proiezioni *stricto sensu* giuridico-istituzionali⁴¹ tale plesso tematico va, quindi, compreso alla luce di un orizzonte culturale più ampio che tenga insieme i due profili, antropologico e giuridico, sui quali si è qui insistito.

In questo senso gli scenari evocati, pur ponendosi in parziale continuità con l'analisi di Tocqueville, segnalano uno scarto decisivo rispetto ad essa. La disamina dell'autore francese, consapevolmente preveggente riguardo alla progressiva destrutturazione del nesso antropologia-diritto (istituzione), in tanto si rendeva possibile in quanto muoveva da un assetto politico-istituzionale (l'impianto liberal-democratico) consolidato e quindi, in qualche misura, prevedibile anche nelle sue evoluzioni patologiche.

Diverso il quadro che va prospettandosi.

In esso emergono, secondo un combinato disposto esiziale, profili radicalmente innovativi sia sul versante antropologico sia a livello giuridico-istituzionale: gli elementi di rottura sembrano, infatti, prevalere sui profili di continuità determinando la crisi progressiva di un'intera grammatica concettuale. Una transizione di categorie e, quindi, di sistema.

In definitiva, ove si prescinda da posizioni estreme (giudizio di irrilevanza o, simmetricamente, di condanna/rifiuto del *novum*), appare evidente come la questione rivesta portata categoriale situandosi a cavallo di antropologia e diritto. Essa investe le nozioni stesse di "soggetto", "alterità", "istituzione" e, più in generale, la polarità pubblico-privato di matrice moderna: sul piano culturale, ancor prima che giuridico, sussiste ancora l'istanza di categorizzare i fenomeni sociali? Nozioni come quelle di "virtuale" o "rete" configurano realmente nuove categorie giuridiche o, al contrario, denunciano *in rebus* la persistente necessità di elaborarne di nuove? L'individuazione della "forma" giuridica, del "diritto", fa ancora parte dell'agenda culturale?

41 È forse di qualche interesse la recente istituzione da parte del governo danese della figura di un "ambasciatore digitale" per tenere i rapporti con soggetti *privati* quali Google, Apple, Microsoft essendosi essi trasformati "in una sorta di nuove nazioni" (www.agi.it/estero/2017/01/27/news/danimarca_google_apple_microsoft_ambasciatore_digitale-1424593/ ultimo accesso 21/04/2017).